

Numero Unità Didattica	Titolo Unità Didattica
3	Ecclesia Christi: il contenuto della costituzione ecclesiale

3.1 Il fine della Chiesa

3.2 Figura giuridica della Chiesa (caratteri, prerogative e natura giuridica)

3.3 I principi fondamentali della costituzione ecclesiale: diritti e doveri

3.4 Conseguenze soggettive del principio di varietà

3.5 I fedeli laici

3.6 I chierici

3.1 Il fine della Chiesa

fine e natura della Chiesa

Il *fine* rappresenta il dato fondamentale per definire la *natura giuridica* di una società. “*la salvezza delle anime non ha propriamente un valore giuridico, ma suggerisce gli elementi della struttura giuridica della Chiesa*”.

La parola di Dio e i sacramenti sono considerati il patrimonio fondamentale della società ecclesiale, che devono essere dispensati ai fedeli per il loro bene soprannaturale, secondo specifiche regole, ossia secondo le norme canoniche.

Occorre, comunque, sottolineare, che la Chiesa opera solo per il bene soprannaturale dell’uomo, e il conseguimento del bene comune temporale spetta alla comunità politica nelle sue autonomie temporali.

Hervada

Secondo la dottrina cattolica la Chiesa è “una comunità esterna ed una realtà interiore (corpo mistico di Cristo), ecco perchè sul piano teologico si parla di mistero della Chiesa” (Hervada); “è mistero, una realtà esterna che contiene un elemento invisibile e divino”.

Lumen Gentium

Anche la *Lumen Gentium* spiega che “*la Chiesa è una società costituita da organi gerarchici e il corpo mistico di Cristo, la comunità visibile e quella spirituale; la Chiesa terrena e la Chiesa che possiede beni celesti non sono due cose diverse, ma formano una sola complessa realtà risultante dal duplice elemento:umano e divino*”.

Del Giudice

Secondo Del Giudice, i fini della Chiesa possono essere analizzati sotto due punti di vista:

- *interno*, secondo cui la Chiesa deve:

- custodire e insegnare le verità rivelate,
- portare gli uomini all’osservanza delle leggi divine,
- rinnovare il sacrificio di Cristo con i sacramenti e attribuire la grazia divina tramite essi,
- perfezionare la sua funzionalità;

- *esterno*, secondo cui la Chiesa deve operare per l’attuazione di un “unico ovile sotto un solo pastore”.

3. 2 Figura giuridica della Chiesa

Del Giudice parlò della Chiesa come “società dei battezzati che profesano la stessa fede , partecipano agli stessi sacramenti e tendono a realizzare degli stessi fini spirituali, sotto la potestà del Romano Pontefice e dei Vescovi con lui collegati”; “corporazione istituzionale non territoriale, avente una sovranità originaria e una capacità soggettiva publicae privata, ossia *Ecclesia terrestris vel peregrinans*”.

La Chiesa è la comunità di coloro che credono in Cristo e si impegnano a salvare loro stessi e i loro simili, in senso soprannaturale; non è vincolata a territori, perciò è una società universale.

E’ una società originaria, perchè istituita direttamente da Cristo; non è sorta né vive all’interno di una precedente formazione sociale.

Il can. 1143 §1, attribuisce la *soggettività giuridica pubblica* alla Santa Sede, unico organo costituzionale capace di rappresentare la Chiesa verso gli Stati; si sottolinea che “la Chiesa Cattolica e la Sede Apostolica sono persone morali per stessa ordinazione divina”, ne deriva che tale soggettività giuridica pubblica è fondata nel diritto divino, senza necessità di un riconoscimento o di un atto dall’autorità.

La Chiesa ha anche una *soggettività giuridica privata*, infatti per svilupparsi nel mondo deve esercitare facoltà patrimoniali e deve usare beni, quindi deve avere anche il potere di acquistarli, alienarli e amministrarli. Il problema concerne la personalità civile degli enti ecclesiastici.

Per il perseguimento dei suoi fini, la Chiesa dispone di tutti i mezzi necessari e validi, quindi è una società autosufficiente.

La Chiesa gode di piena libertà di autorganizzarsi, ed è autonoma e indipendente da tutte le altre formazioni sociali e statali. E’ autonoma, e sovrana: *auctoritatem superiorem non recognoscens*; ciò è riconosciuto a livello costituzionale , dall’art. 7 “Lo Stato e la Chiesa cattolica sono, ciascuno nel proprio ordine, indipendenti e sovrani”.

La Chiesa ha le seguenti *prerogative*:

- *soprannaturale* per la sua origine;
- *unica* perchè fondata da Cristo;
- *necessaria* perché fuori della Chiesa non vi è salvezza;
- *indefettibile* a causa del dogma di infallibilità del Pontefice;
- *perfetta* perchè il suoi fine è completo: la *salus animarum* di tutta l’umanità.

Secondo Del Giudice la Chiesa ha 4 *proprietà intrinseche*:

- *Unità in Cristo*: nella Chiesa vi una sola fede, un solo governo, un solo corpo mistico;
- *Santità*: l’origine divina, i fini e l’organizzazione derivano da Cristo;
- *Cattolicità*: la dottrina di Cristo è destinata a tutta l’umanità;
- *Apostolicità*: la dottrina e l’opera della Chiesa si rinnova nel lavoro dei Vescovi, quali successori degli Apostoli per divina istituzione (L.G., 20) e il primato del Pontefice deriva da quello di Pietro.

società ecclesiale

soggettività giuridica

autonomia e libertà

prerogative ecclesiali

proprietà ecclesiali

3.3 I principi fondamentali della costituzione ecclesiale: i fedeli e i loro diritti e doveri

La Chiesa ha coscienza dell'universalità della sua missione e del dovere di predicare il Vangelo, ne deriva il carattere dinamico del suo ordinamento giuridico che deve riconoscere ad ogni uomo il diritto di ricevere il battesimo, incorporandosi nella Chiesa (can. 864) per mezzo della professione della fede, dei sacramenti e del regime ecclesiastico (can. 205).

I *christifideles* sono (can. 204) coloro che, essendo stati incorporati a Cristo mediante il battesimo, costituiscono il popolo di Dio; sono resi partecipi dell'ufficio sacerdotale, profetico e regale di Cristo e sono chiamati ad attuare, secondo la condizione giuridica propria di ciascuno, la missione che Dio ha affidato alla Chiesa".

I fedeli si distinguono in:

- *laici*;
- *chierici*;
- *catecumeni*.

★ L'adulto che vuole ricevere il battesimo deve ricevere l'opportuna istruzione sulla verità della fede, la *catechesi* (can. 865); durante il periodo di preparazione è chiamato *catecumeno*, può partecipare alla vita cristiana ma non agli eventi propri ed esclusivi dei fedeli-battezzati (can. 206). Per le esequie, i *catecumeni* sono annoverati tra i fedeli (can. 1183).

★ I *Chierici* sono i ministri sacri, costituiti tali per divina istituzione mediante il sacramento dell'ordine.

★ I *laici* sono i fedeli che non hanno ricevuto gli ordini sacri (can. 207).

★ Si discute sui c.d. *religiosi*, fedeli che hanno lo status di vita consacrata che provengono sia dalla categoria dei laici che dei chierici. Essi sono consacrati in modo speciale a Dio e incrementano la missione salvifica della Chiesa.

Prima del Concilio Vaticano II si parlava di tre status con diversi diritti e doveri, ma tale concezione era in contrasto con la visione unitaria della Chiesa e la maggiore dottrina preferì parlare di "condizione giuridica".

Da un punto di vista puramente etimologico, la parola *status*, indica proprio una condizione giuridica soggettiva con diversi diritti e doveri. E' opportuno sottolineare che il Legislatore ha spesso usato il termine *status* con diversi significati.

Hervada ha voluto sottolineare che vi sono diritti che appartengono solo a precise condizioni soggettive, ed è incompatibile con gli altri status (es. la condizione giuridica matrimoniale è incompatibile con il presbiterato).

I *diritti e i doveri fondamentali dei fedeli* sono contenuti nei cann. 208-223

Nella Costituzione del Popolo di Dio vigono tre fondamentali diritti.

- *principio di uguaglianza*, secondo cui tutti i fedeli sono uguali di fronte alla vocazione, alla santità e alla dignità di cristiano e godono di una

missione ecclesial

christifideles

catecumeni

chierici

laici

religiosi

status

i tre principi

condizione fondamentale caratterizzata da libertà e dignità (cann. 208, 210 e 211);

- *principio di varietà*, secondo cui uguaglianza non significa egualitarismo; l'azione dello Spirito Santo conduce i fedeli per vie diverse al fine ultimo, ne deriva la legittimità delle diverse forme di vita, di spiritualità e di attività cristiane purchè conformi alla parola di Cristo;
- *principio di gerarchia*, secondo cui i fedeli sono assoggettati ai legittimi pastori, titolari delle pubbliche funzioni di insegnare, santificare e governare il popolo di Dio; deriva dalla volontà del Fondatore non contrasta con il principio di uguaglianza perchè non considera la natura intrinseca dell'uomo ma le sue funzioni sociali.

Secondo Viladrich i diritti fondamentali dei fedeli consistono in “sfere di autonomia e sfere di attuazione”; il fedele vive in condizioni di libertà e di responsabilità che derivano dal fatto che il battesimo è lo strumento di integrazione delle esigenze naturali e soprannaturali dell'uomo.

I diritti e i doveri sono inseriti in canoni che hanno natura giuridica, poiché sono formalizzati e incidono nel rapporto del fedele con l'organizzazione ufficiale della Chiesa.

Hervada spiega che “i *diritti fondamentali sono universali, perpetui, irrinunciabili, validi erga omnes*”.

I **diritti fondamentali dei fedeli** sono:

- diritto di fare apostolato (cann. 211, 216);
- diritto di manifestare ai propri Pastori le proprie necessità spirituali e di esprimere il proprio pensiero sul bene comune della Chiesa,
- il diritto di usufruire dei beni spirituali della Chiesa (la parola di Dio e i sacramenti, can. 213);
- diritto di seguire la propria spiritualità (can. 214);
- diritto di fondare associazioni per fini caritativi o religiosi (can. 215);
- diritto alla educazione e alla istruzione cristiana (can. 217);
- diritto di dedicarsi alla ricerca teologica (can. 218);
- diritto di scelta della propria condizione di vita (can. 219);
- diritto alla tutela della propria fama e della propria intimità (can. 220);
- diritto alla tutela giudiziaria in ambito canonico (can. 221).

I fedeli devono esercitare tali diritti sempre tendendo conto del bene comune, degli altrui diritti fondamentali e dei propri doveri (can. 223).

diritti fondamentali

I **doveri fondamentali dei fedeli** sono:

- conservare la comunione con la Chiesa (can. 209);
- condurre una vita santa, promuovere la crescita e la santificazione della Chiesa (can. 210);
- collaborare con l'opera missionaria della Chiesa (can. 211);
- osservare, con cristiana obbedienza, gli insegnamenti dei Pastori (can. 212);
- supportare le necessità materiali della Chiesa e l'onesto sostentamento dei ministri sacri, nonché promuovere la giustizia sociale soccorrere i poveri (can. 222).

doveri fondamentali

3.4 Conseguenze soggettive del principio di varietà

Il principio di varietà si fonda sulle diverse modalità della vita e dell'agire cristiano: e lo Spirito Santo a ricondurre i fedeli, attraverso diversi cammini di fede, alla salvezza dell'anima.

Tutti i fedeli partecipano al sacerdozio cristiano, ma si distingue tra sacerdozio comune (di tutti i laici) e sacerdozio ministeriale (tipico dei chierici ordinati).

Esistono tre gradi di sacerdozio ministeriale:

- diaconato;
- presbiterato;
- episcopato.

il sacerdozio

3.5 I fedeli laici

I **laici** sono definiti da Gismondi come “il punto di intersezione del mondo delle realtà spirituali e del mondo delle realtà temporali”.

La condizione laicale è una condizione giuridica caratterizzata da un complesso di diritti, obblighi, potestà e funzioni, e dalla funzione imprescindibile di trattare e ordinare le cose temporali secondo il progetto divino (can. 225).

Sono tenuti all'obbligo generale dell'apostolato mediante il battesimo e la confermazione; sono tenuti al dovere specifico di animare e perfezionare l'ordine delle realtà temporali con lo spirito evangelico e di rendere costante testimonianza di Cristo

Ai laici spetta, anche, il dovere di difendere la dottrina cristiana e di acquisirla e diffonderla secondo le proprie capacità (can. 229) nell'ambito della realtà terrena (can. 227).

laici

apostolato

I *laici sposati* si trovano nello *stato coniugale*, che può essere configurato come un “*ministero coniugale, che segna uno spazio pastorale della coppia cristiana*” (Tettamanzi).

Il can. 226 dispone che i coniugi cristiani hanno il dovere specifico di impegnarsi, mediante il matrimonio e la famiglia, nell'edificazione del Popolo di Dio”.

Il Decr. *Ad Gentes* sottolinea la necessità di formare un maturo laicato cristiano, attraverso la cura delle famiglie.

laici e matrimonio

Sono riservate al clero tutte le funzioni ecclesiastiche, mentre al laicato spetterebbe una mera posizione passiva. Già dal pontificato di Pio XI, si cominciò ad analizzare la possibilità di una concezione meno clericale e, quindi, la partecipazione dei laici all'apostolato gerarchico. Con Pio XII, il termine *partecipazione* fu sostituito con *collaborazione*, anche con riferimento al movimento di pensiero Azione Cattolica.

funzioni ecclesiali ai laici

Oggi i laici possono assumere alcuni uffici ecclesiastici.. Se ritenuti idonei possono essere nominati *periti* o *consultori*, nei Consigli istituzionalizzati, come ausilio ai Pastori (can. 228).

I laici possono accedere alle Università ecclesiastiche ed eventualmente ricevere il mandato di insegnare le scienze sacre (can. 229).

Anche nell'esercizio del culto e nell'amministrazione dei sacramenti, i laici possono essere chiamati come lettori o accoliti (can 230).

La idoneità de laico ad assumere tali funzioni è accertata dalla competente Conferenza Episcopale, e dai Pastori locali.

Congar (teologo), nel distinguere la Chiesa-istituzione dalla Chiesa-comunità, inserisce i laici nella seconda.

Rahner (teologo) spiega che solo il clero ha potere liturgico-giuridico.

Morsdorf critica aspramente entrambi, sostenendo che istituzione e comunità non possono essere distinti, così come non possono trovare una netta separazione la potestà di ordine e la potestà di giurisdizione.

alcune idee

3.6 I chierici

La Chiesa è piamente consapevole dell'efficacia dei mezzi di salvezza delle anime e li ha istituzionalizzati, e conosce l'azione diretta dello Spirito Santo sull'anima dei fedeli. Da ciò scaturiscono i principi di *unità* e di *varietà* che sono alla base della struttura organizzativa della Chiesa.

Da essi scaturiscono diritti e doveri che si concretano in ambiti di libertà e responsabilità differenziati.

La Chiesa è una **società giuridicamente organizzata e dotata di una struttura gerarchica, la cui suprema legge ha come fine la salvificazione.**

La Chiesa è una impresa di salvezza che ha istituzionalizzato tale fine attraverso il sacerdozio di Cristo. L'esercizio del potere nell'ambito delle diverse *sferre di competenza* degli organi ecclesiali è espressione della finalità salvifica.

chierici

□ Il *fedele* che acquisisce il sacramento dell'ordine diventa *chierico* e assume due poteri:

- la *potestà sacra*, che consiste nel potere di celebrare e amministrare i sacramenti e i sacramentali;

- l'abilitazione alla *potestà di governo* (o di giurisdizione) ex can. 129.

Molti teologi hanno parlato di *sacra gerarchia* con riferimento sull'organizzazione gerarchica dei ministri ordinati.

Si parla altresì di *sacra potestà* per indicare il potere sociale che permette di considerare la società dei credenti come società giuridicamente organizzata.

Esistono tre ordini sacri che costituiscono tre gradi della gerarchia ecclesiale:

- *diaconi*;

- *presbiteri*;

- *vescovi*.

La Chiesa si riserva il diritto di preparare di formare coloro che

i poteri dei chierici

i tre gradi del sacerdozio ordinato

assumeranno gli ordini sacri (can. 232), che avviene attraverso i seminari. Si richiede, comunque, all'intera comunità il dovere di promuovere le vocazioni (can. 233).

I **seminari** si distinguono in :

- seminari minori, ove si insegnano materie letterarie (can. 234);
- seminari maggiori, ove si insegnano discipline filosofiche e teologiche (can.235).

I seminari diocesani sono istituiti dai singoli Vescovi (cann. 234, 237). I seminari interdiocesani sono istituiti dalla Conferenza Episcopale e dai Vescovi interessati territorialmente con l'autorizzazione della S.Sede (can.237)

Ogni seminario ha personalità giuridica (can. 238) ed è rappresentato dal rettore (can. 260).

□ Ogni chierico, dipende dal proprio **Vescovo diocesano** o altro superiore con medesime funzioni (can. 265). Non sono ammessi i c.d. chierici acefali o girovaghi.

L'inserimento di un chierico in una diocesi (= Chiesa particolare) prende il nome di **incardinazione** o **ascrizione**: non è più perpetua come nel Codex 1917. E' possibile la **escardinazione**, ovvero il trasferimento in un'altra diocesi, solo mediante *lettera dimissoria* scritta dal proprio Vescovo e una ulteriore lettera di accettazione del Vescovo ricevente (can. 267). L'*escardinazione* è ammessa solo per il bene comune o per il bene del chierico (can. 270).

Il chierico può essere "*inviato in missione*" temporaneamente in un'altra diocesi (can. 271), se è afflitta da grave scarsità di clero.

□ I **presbiteri** non hanno il potere di governare la vita sociale, a ma l'idoneità a compiere atti capaci di generale la vita soprannaturale (Lombardia); tale potere è metagiuridico.

Nella Chiesa primitiva il Vescovo era ordinato e riceveva i poteri di formare i sacramenti, presiedeva la comunità, ammetteva i catecumeni al battesimo, gestiva il patrimonio della Chiesa, predicava la Parola di Dio. Presbiteri e diaconi erano ordinati per collaborare con il Vescovo.

Non si distingueva tra *funzioni ontologiche-sacramentali* e *governo dei fedeli*: entrambi erano esercitati per conservare l'unità della comunità ecclesiale o per sancirne la rottura mediante la scomunica.

Quando cominciarono a diffondersi le eresie e si sosteneva che i sacramenti amministrati dagli eretici restavano validi, ci si rese conto della distinzione delle due funzioni.

Dall'analisi attenta dei fatti storici si è giunti alla conclusione che la formazione dei sacramenti e l'esercizio del magistero e del governo ecclesiastico sono funzioni disgiunte.

Anche **Graziano** (1180), nel suo *Decretum*, distingue tra:

- *potestà di amministrare le cose spirituali* (potestà d'ordine, can. 108);
- *potestà di reggere, governare e comandare* (potestà di giurisdizione, can. 109).

Parecchie furono, a partire dal XII sec., le prese di posizione dei canonisti. **Marsilio da Padova** (1325) sosteneva che alla Chiesa spettava solo la potestà d'ordine, e attribuiva all'autorità civile la potestà di giurisdizione;

i seminari

Vescovi diocesani e chierici

storia dei poteri dei chierici

**funzioni ontologiche
funzioni di governo**

le eresie

Graziano

Marsilio

così facendo negava alla Chiesa il carattere di società giuridicamente organizzata.

Sulla scia di Marsilio, il protestantesimo abbandonava la dottrina del cristiano, ma conteneva anche il germe della negazione della potestà d'ordine. Lutero considerava blasfema l'idea di rinnovare il sacrificio di Cristo attraverso l'*Eucarestia*.

Il Concilio di Trento confermò la dottrina cristiana sui sacramenti.

Roberto Bellarmino (canonista, sec. XVIII-XIX) spiegava che la potestà di giurisdizione è un potere sociale, spetta al Papa e ai Vescovi il potere di governare nelle materie connesse con il fine della Chiesa. Sosteneva che la Chiesa è un insieme visibile di uomini, come il Regno di Francia o la *Res Publica Romana*.

Purtroppo prima della controriforma, parecchi dignitari ecclesiastici forzavano la mano per avere la sede episcopale indipendentemente dalla loro stessa ordinazione, per il solo fatto di volere "il governo di una comunità". Ciò rafforzò la distinzione tra potestà di ordine e potestà di giurisdizione.

Solo alla fine del 1800, dopo la controriforma, si impose che solo i chierici potessero gestire gli affari propri della società ecclesiastica, e si giunse alla definizione del can. 118 (Codex 1917). I candidati al sacerdozio assunsero la posizione giuridica di tonsurati o di ordinati nei gradi minori (accoliti, ostiari, esorcisti), solo ai presbiteri e ai Vescovi si riconobbero entrambi le potestà.

Oggi, l'insieme dei chierici costituisce la sacra gerarchia, distinta in gradi per ordini e per funzioni (can. 108).

Vincenzo Del Giudice e altri canonisti laici contemporanei hanno una visione del Dir. Can. fondata sulla netta divisione tra le due potestà, e da tale distinzione partono per spiegare l'efficacia delle norme del diritto umano e della canonizzazione del diritto divino.

Klaus Morsdorf sostiene, al contrario, che vi è una unica potestà sacra: la consacrazione episcopale creerebbe unità di potere in capo al soggetto, e si manifesterebbe nell'*Eucarestia*.

□ Il Decr. *Presbyterorum Ordinis* del 7 dic. 1965 contiene un vero e proprio Statuto dei ministri sacri, con precisi diritti e doveri; le norme sono state riprese nei cann. 273-289 del Novo Codex.

I *doveri fondamentali* dei chierici sono:

- prestare rispetto e obbedienza al Pontefice e al proprio Vescovo (can. 273);
- piena disponibilità verso i superiori (can. 274) e obbligo di residenza nella diocesi (can. 283);
- praticare una vita comune (can. 280) e conservare una vita basata su fraternità e preghiera (can. 275);
- aggiornare continuamente gli studi sacri (can. 279);
- nell'ambito del servizio verso il Popolo di Dio, porre in essere una serie di impegni spirituali (liturgia delle ore, preghiera, celebrazioni eucaristiche, ritiri spirituali, etc.) un cammino verso la santità;
- continenza perfetta e perpetua attraverso il vincolo del celibato (can. 277).
- (can. 286).

Bellarmino

XIX sec.

Duplicità di potestà

unità di potere

diritti e doveri dei chierici

Verso il mondo esterno i *chierici* hanno ulteriori *obblighi*:

- indossare un decoroso abito ecclesiastico (can. 284);
 - astenersi da comportamenti indecorosi rispetto al loro status (can. 285 § 1 e 2);
 - non assumere uffici nell'ambito del potere civile (can. 285 §3);
 - non svolgere attività di amministrazione dei beni di laici (can. 284);
 - astenersi da qualunque attività politica o sindacale (can. 287);
 - astenersi dallo svolgimento del servizio militare volontario (can. 289);
- astenersi dallo svolgere attività commerciale o affaristica

A questi obblighi non sono tenuti i diaconi permanenti salvo diversa disposizione specifica.

doveri verso l'esterno

I *chierici* hanno diritto ad associarsi tra loro per il perseguimento dei fini inerenti il loro status (can. 278); inoltre hanno diritto ad una remunerazione adeguata alla loro condizione e alle assicurazioni sociali in caso di malattia e vecchiaia (can. 281 § 1 e 2).

i diritti

□ Una volta ricevuta la **sacra ordinazione**, non diviene mai nulla (can. 290). Ma lo stato clericale può essere perduto solo in casi particolari:

- invalidità dell'ordinazione dichiarata con decreto amministrativo o per sentenza giudiziaria;
- pena della dimissione, legittimamente irrogata;
- rescritto della S. Sede, concesso ai diaconi per gravi motivi e ai *chierici* per gravissimi motivi.

La venuta meno dello stato clericale non comporta la venuta meno dell'obbligo di celibato (can. 291), si ha solo la perdita di tutti i diritti (can. 292), ma può dare il sacramento della penitenza in caso di pericolo di morte (can. 976). Colui che ha perso lo status clericale può essere riammesso solo con rescritto della S. Sede (can. 293).

perdita dello status sacerdotale

Con il termine **Prelature personali**, si intendono le strutture giurisdizionali che si occupano di particolari missioni pastorali o missionarie, formate a un Prelato (can. 295) e da altri *chierici* incardinati, che appartengono alla diocesi nel cui territorio la Prelatura opera (can. 294).

prelature personali

Richiamo Unità Didattica	Titolo Test
3	La Costituzione della Chiesa, parte I

- I. I fini della Chiesa
- II. Soggettività giuridica della Chiesa
- III. Prerogative della Chiesa
- IV. I tre Principi della Costituzione del Popolo di Dio
- V. Principio di varietà
- VI. Laici
- VII. Chierici
- VIII. Catecumeni
- IX. Diritti e doveri dei Christifideles